

# CAMERA DEI DEPUTATI

N. 4183

## PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**DAL CANTON MARIA PIA, CAIATI, AMATUCCI, BIANCHI GERARDO, BREGANZE, MIOTTI CARLI AMALIA, CATTANEO PETRINI GIANNINA, COCCO MARIA, DI VAGNO, FRANCESCHINI, GREPPI, MANNIRONI, MARTINI MARIA ELETTA, PENNACCHINI, REGGIANI, SAMMARTINO, VALIANTE**

*Presentata il 23 giugno 1967*

### Modifica all'articolo 97 del Codice civile

ONOREVOLI COLLEGHI! — La viva preoccupazione di molti genitori adottivi o affilianti che la copia integrale dell'atto di nascita, richiesta per le pubblicazioni matrimoniali, rendendo nota improvvisamente al figlio la reale situazione, provochi traumi con conseguenze spesso purtroppo irreparabili, ci spinge a proporre una modifica al vigente sistema.

Il Codice civile promulgato con regio decreto 25 giugno 1865 all'articolo 79 imponeva che gli sposi presentassero per le pubblicazioni matrimoniali « gli estratti dei loro atti di nascita ».

Successivamente, già nel 1926 con il regio decreto 11 novembre 1926, n. 1945, all'articolo 1 veniva stabilito: « Nei certificati relativi agli atti di nascita e di matrimonio, concernenti i figli naturali, l'ufficiale dello stato civile deve omettere ogni indicazione da cui risulti che la paternità o la maternità sia ignota. Ove si tratti di figlio naturale riconosciuto o legittimato, sarà indicato soltanto il nome del genitore o dei genitori che l'abbiano riconosciuto o legittimato. Nel caso di figlio naturale, non riconosciuto, né legittimato, il quale sia stato adottato ed abbia ottenuto per decreto reale di fare uso del solo cognome dell'adottante, egli dovrà essere indicato nel

certificato solo con tale cognome, coll'aggiunta della qualità di figlio adottivo e la menzione di colui o di coloro che l'hanno adottato ».

Il regio decreto 25 agosto 1932, n. 1101, pubblicato nella *Gazzetta ufficiale* del 10 settembre 1932, al primo e secondo comma dell'unico articolo precisava che: « gli estratti degli atti dello stato civile sono rilasciati per riassunto, nel quale sono trascritte le indicazioni contenute nell'atto originale, con l'osservanza, ove l'atto riguardi figli naturali, delle norme stabilite con regio decreto 11 novembre 1926, n. 1945 (quelle precedentemente ricordate).

In ogni caso, se nell'originale sono state fatte annotazioni o riportate rettifiche che modificano o integrino il testo dell'atto, l'estratto è formato avuto riguardo alle annotazioni e alle rettifiche, tralasciando qualsiasi riferimento a quelle parti dell'atto che devono intendersi modificate o integrate in base alle annotazioni o rettifiche medesime ».

Nel luglio 1939 il regio decreto n. 1238 sull'ordinamento dello stato civile all'articolo 184 ripete pressoché le norme precedenti:

« Gli estratti degli atti dello stato civile sono rilasciati per riassunto, nel quale sono ripor-

tate le indicazioni contenute nell'atto originale e nelle relative annotazioni, con l'osservanza, quando l'atto riguarda figli naturali, delle norme stabilite nell'articolo 186. Però se nell'originale sono state fatte annotazioni o apportate rettificazioni che modificano o integrano il testo dell'atto, l'estratto è formato avuto riguardo alle annotazioni e alle rettificazioni, tralasciando qualsiasi riferimento a quelle parti dell'atto che devono intendersi modificate o integrate in base alle annotazioni o rettificazioni medesime.

Se sorgono difficoltà circa la formazione dell'estratto, il procuratore del Re, su richiesta dell'interessato o dell'ufficiale dello stato civile, dà le opportune disposizioni.

In tutti i casi in cui è prescritta o viene richiesta da pubbliche autorità la presentazione ad uffici pubblici di estratti o copie di atti dello stato civile è sufficiente la presentazione di estratti formati secondo le disposizioni precedenti ».

Nell'attuale codice approvato con regio decreto 16 marzo 1942, n. 262, all'articolo 97 è detto che chi richiede la pubblicazione dei documenti per matrimonio deve presentare all'ufficio dello stato civile l'atto di nascita di entrambi gli sposi, ecc.

La differenza tra il codice attualmente in vigore ed il precedente, relativamente ai documenti in questione, è tutta qui: nel primo si richiedevano gli estratti degli atti di nascita, nell'attuale gli atti. Come poi si sia arrivati con il tempo ad esigere la copia integrale dell'atto di nascita non è ben chiaro.

Indubbiamente la circolare del 5 dicembre 1939, n. 54.2.4469, del Ministero di grazia e giustizia con cui gli ufficiali dello stato civile furono autorizzati a rilasciare, in deroga all'articolo 185 dell'ordinamento dello stato civile, la copia integrale dell'atto di nascita nel caso in cui tale copia servisse ad esclusivo uso di matrimonio, ha consolidato la prassi.

Inutilmente le modifiche all'articolo 186 dell'ordinamento dello stato civile (regio decreto-legge 9 luglio 1939, n. 1238) hanno stabilito che:

« Negli estratti per riassunto e nei certificati relativi agli atti di nascita e di matrimonio concernenti i figli naturali l'ufficiale dello stato civile deve omettere ogni indicazione da cui risulta che la paternità o la maternità non è conosciuta. Se si tratta di figlio naturale riconosciuto o legittimato, è indicato soltanto il nome del genitore o dei genitori che l'hanno riconosciuto o legittimato. Il figlio naturale non riconosciuto né legittimato, il quale

è stato adottato, ed il figlio naturale riconosciuto successivamente all'adozione devono essere indicati col solo cognome dell'adottante, con l'aggiunta della qualità di figlio adottivo e con la menzione di colui che l'ha adottato. Se l'adozione è stata compiuta da entrambi i coniugi, deve farsi menzione dell'uno e dell'altro. Il figlio naturale non riconosciuto né legittimato, il quale è stato affiliato con l'attribuzione del cognome dell'affiliante, deve essere indicato con questo solo cognome, con l'aggiunta della qualità di affiliato e con la menzione di colui che l'ha affiliato, anche se successivamente all'affiliazione ha avuto luogo il riconoscimento o la legittimazione e sempre che l'affiliazione non sia stata dichiarata estinta, a termini dell'articolo 407 del libro primo del codice civile. Se l'affiliazione è stata compiuta da entrambi i coniugi, deve farsi menzione dell'uno e dell'altro. Le disposizioni dei commi precedenti si applicano anche ai certificati di cittadinanza ed a quelli attestanti lo stato di famiglia ».

Se si è sentita la opportunità di modificare con la legge 28 luglio 1950, n. 586, e con la legge del 31 ottobre 1955, n. 1064, l'articolo del regio decreto 9 luglio 1939, n. 1238, relativo all'ordinamento dello stato civile togliendo la qualifica di figlio adottivo o di affiliato a chi non legittimato o non riconosciuto oppure riconosciuto da un solo genitore sia stato adottato o affiliato (anche se successivamente all'adozione o alla affiliazione sia stato riconosciuto), solo per non rendere nota a tutti la irregolarità dell'origine, quanto più non deve essere gelosamente custodito ciò che mette in pubblico tutta la situazione della persona! Invece esigendo per le pubblicazioni di matrimonio la copia integrale dell'atto di nascita, la quale indubbiamente non rimane ad esclusiva conoscenza dell'interessato, viene annullato quanto si è fatto per tener celata la storia della vera origine di una persona.

La Francia ha risolto brillantemente il problema stabilendo che la trascrizione dell'atto di adozione sostituisca l'atto di nascita. Infatti l'articolo 354 della legge n. 66-500 del 11 luglio 1966 così recita: « entro 15 giorni dalla data nella quale è passata in giudicato, la sentenza che pronuncia l'adozione piena è trascritta nei registri dello stato civile del luogo di nascita dell'adottato su richiesta del procuratore della repubblica. La trascrizione dichiara il giorno, l'ora ed il luogo della nascita, il sesso del minore ed insieme il suo nome quali risultano dalla sentenza di ado-

## IV LEGISLATURA — DOCUMENTI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

zione, il cognome nome data e luogo di nascita, professione domicilio del o degli adottanti. Essa non contiene alcuna indicazione relativa alle reali generalità del minore. La trascrizione sostituisce l'atto di nascita dell'adottato ».

Quindi per ovviare l'inconveniente lamentato due sono i mezzi che ci si parano innanzi: o chiedere a tutti gli sposi per la pubblicazione matrimoniale gli estratti dei loro atti di nascita, precisando che la dizione dell'articolo 97 del Codice civile va così intesa, oppure, a somiglianza di quanto è stato fatto dalla legislazione francese, stabilire che la trascrizione dell'atto di adozione speciale dell'adottato sostituisce l'atto di nascita.

Quest'ultima soluzione però tornerebbe utile solo a chi è stato adottato con adozione speciale e non agli adottati od affiliati per i quali rimarrebbe palese nella copia integrale dell'atto di nascita la reale dolorosa storia della loro nascita.

D'altra parte la prima soluzione non trova alcun ostacolo nelle norme della legislazione vigente in quanto la esibizione della copia integrale dell'atto di nascita ha una unica finalità: la esatta identificazione dei nubendi, identificazione che si consegue con eguale si-

curezza attraverso l'estratto di tale atto il quale offre l'indicazione del nome, del cognome o naturale o adottivo e della data di nascita.

Tale proposta è in armonia con l'altra già approvata dal Parlamento circa la compilazione dei documenti di stato civile (legge 31 ottobre 1955, n. 1064: « Disposizioni relative alle generalità in estratti, atti e documenti, e modificazioni all'ordinamento dello stato civile » pubblicata sulla *Gazzetta ufficiale* 19 novembre 1955, n. 267) il cui primo articolo riportiamo per intero:

« ART. 1. — L'indicazione della paternità e della maternità sarà omessa:

1) negli estratti per riassunto e nei certificati relativi agli atti di nascita, di matrimonio, di cittadinanza, negli atti attestanti lo stato di famiglia e nelle pubblicazioni di matrimonio esposte al pubblico;

2) in tutti i documenti di riconoscimento ».

Per tutte queste considerazioni, proponiamo il seguente testo con la speranza che la Camera, sensibile ai problemi umani che questo provvedimento si propone di risolvere, lo voglia sollecitamente approvare.

## PROPOSTA DI LEGGE

## ARTICOLO UNICO.

Il primo comma dell'articolo 97 del Codice civile è sostituito dal seguente:

« Chi richiede la pubblicazione deve presentare all'ufficiale dello stato civile un estratto per riassunto dell'atto di nascita di entrambi gli sposi e la prova dell'assenso al matrimonio, se è prescritto, nonché ogni altro documento necessario a provare la libertà degli sposi e la loro condizione di famiglia ».